

STATUTO CULTURING - APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "CULTURING - APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

L'Associazione può aprire sedi operative e filiali in Italia e all'estero.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

Il fine dell'Associazione è "FARE CULTURA", una cultura accessibile che sia strumento di inclusione sociale e dialogo e che promuova la ricerca di una costante e positiva evoluzione nella partecipazione, personale e collettiva, per contribuire all'abbattimento delle barriere culturali e socio-economiche.

E' un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario, apartitico, autonomo e pluralista.

L'Associazione vuole contribuire alla trasformazione e allo sviluppo della struttura culturale, sociale ed economica delle città, in particolare quelle caratterizzate da un importante patrimonio culturale e storico-artistico a livello locale, nazionale e internazionale, attraverso lo studio, la formazione, la progettualità, l'elaborazione di analisi, scenari e buone pratiche. Tali proposte sono rivolte a privati, imprese e istituzioni con l'obiettivo di stimolare una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile.

L'Associazione si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi sociali, urbanistici, archeologici, culturali, architettonici, paesaggistici, ambientali, storici, politici ed intende fungere da stimolo nei confronti delle Amministrazioni pubbliche locali, tessendo un filo diretto fra utenti e gestori dei beni comuni e proponendo, ove possibile, soluzioni anche tecniche, tecnologiche e operative per una migliore fruizione di tali beni comuni.

L'Associazione incoraggia e promuove, attraverso soluzioni telematiche e non, lo sviluppo di

iniziative volte a favorire aggregazioni giovanili, anche studentesche e universitarie, che contribuiscono a discussioni e dibattiti fra le generazioni. Obiettivo finale è un mutuo miglioramento, che permetta di non disperdere il patrimonio di valori che devono essere trasmessi di generazione in generazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione si propone di:

- Attuare e gestire, direttamente o per conto terzi, iniziative e progetti di carattere culturale, turistico, sociale, inerente la salute, ricreativo, economico, sportivo e ambientale;
- Creare scambi culturali e artistici per giovani e adulti, favorendo anche la partecipazione a programmi dell'UE e promuovendo le residenze artistiche di soggetti dotati di talento in vari ambiti;
- Promuovere la cultura contemporanea nelle sue varie accezioni;
- Promuovere uno sviluppo metodologico di strategie e mezzi di monitoraggio e valutazione nel settore culturale
- Valorizzare il gioco, la creatività e le nuove tecnologie come strumento di conoscenza e come mezzo per l'apprendimento;

- Svolgere ed organizzare attività culturali, del tempo libero, gruppi di studio, seminari, riunioni, assemblee, tavole rotonde, manifestazioni, incontri e corsi speciali, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, feste e attività varie in ambito culturale e nei settori sopra menzionati;
- promuovere, organizzare e gestire in proprio, con la collaborazione o per conto di terzi, eventi artistici e di intrattenimento, manifestazioni, spettacoli, concerti e attività musicali in genere, attività di formazione e laboratori sperimentali di: musica, arti visive, arti performative, letteratura, cinema, discografia, grafica;
- Svolgere attività editoriali/grafiche, attività che riguardano tutti i settori della cultura digitale e ITC, attività fotografiche, attività di raccolta ed elaborazione dati, attività di green economy, la creazione di network e reti a livello locale, nazionale ed internazionale;
- Promuovere la produzione di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale digitale o non digitale, attinente allo scopo sociale
- Fornire assistenza a soci e non, enti pubblici o privati per la progettazione, la formazione, il tutoraggio, il monitoraggio, il reclutamento, la selezione e la valutazione;
- Collaborare con organi legislativi, amministrativi, statali, enti pubblici e privati per attuare progetti culturali di varia natura, tipologia e durata;
- Gestire autonomamente o in regime di convenzione con enti pubblici ogni servizio diretto al sostegno delle attività culturali;
- Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di riconversione permanente, corsi di aggiornamento teorico/pratici per insegnanti, operatori culturali, operatori sociali e più in generale rivolti a tutta la cittadinanza, attività integrative scolastiche e occupazionali nei confronti di persone e di categorie con specifiche necessità, anche organizzazioni in rete con organismi di cui si condividono gli scopi;
- Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui si condividono gli scopi, eventi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e ogni attività in genere, tra cui a titolo di esempio non esaustivo gite, campi scuola, feste popolari, attinenti al proprio scopo sociale;
- Perseguire la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- Organizzare giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio e la valorizzazione delle competenze e delle abilità possedute, fornendo anche strumenti idonei all'inserimento nel mondo del lavoro;
- Organizzare manifestazioni promozionali, gare, tornei, campionati e ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo

spirito sportivo, specialmente dilettantistico;

- Promuovere e sviluppare l'educazione ambientale, progettare percorsi escursionistici e naturalistici;
- Progettare e realizzare mostre e aree a carattere espositivo in ambito culturale, artistico, fotografico, naturalistico e ambientale;
- Realizzare studi e ricerche naturalistiche e ambientali, organizzare iniziative di protezione e di tutela ambientale, promuovere conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
- Svolgere attività di progettazione per accedere a finanziamenti e bandi locali, regionali, nazionali, europei e internazionali e per il crowdfunding, sia per le proprie attività che per terzi;
- Effettuare mediazione culturale;
- Creare banche dati specifiche per le attività ed i campi di azione dell'Associazione;
- operare in tutti quei campi che afferiscono all'innovazione sociale, tecnologica e della cultura e del benessere psicofisico.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero dei soci)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di accettazione o di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si distinguono in categorie:

- a) soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
- b) soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci effettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 30 (=trenta) giorni dall'iscrizione nel libro soci;

c) soci onorari: l'Assemblea può eleggere soci onorari coloro che si sono contraddistinti per particolari meriti nell'ambito culturale. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale e la loro qualifica non comporta l'acquisizione né di diritti né di doveri. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità;

d) soci benemeriti: coloro che provvedono a particolari elargizioni economiche, aggiuntive alla quota associativa, e hanno gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi. Essi vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 **(Diritti e obblighi dei soci)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e per mancato pagamento della quota sociale entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo potrà disporre il rimborso delle spese effettive sostenute e documentate.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 30 giorni, nel libro

degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- ratifica l'importo della quota sociale annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza della maggioranza assoluta dei

soci e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario nominato appositamente dall'assemblea e sottoscritto dal presidente.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di pagamento.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti

oppure, in caso di un rifiuto, si scorre la graduatoria dei candidati non eletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Tesoriere viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo e cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciandone quietanza liberatoria e, su mandato del consiglio direttivo, nomina avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio

Direttivo. In caso di vacanza della carica per decesso o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni di ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea dei soci entro 30 giorni.

ART. 10 (Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico può essere costituito da un massimo di 20 membri, sia Soci che non Soci, nominati dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Comitato Scientifico orientare e sostenere il Consiglio Direttivo nel:

- valutare l'attività di ricerca e formazione
- proporre scenari, strategie, progetti
- promuovere nuovi ambiti di attività
- posizionare l'Associazione nella comunità nazionale e internazionale che si occupa delle tematiche relative all'Associazione

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e

privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità⁶ su richiesta scritta indirizzata al presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e

le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli soci.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

ART. 19
(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO:

Carlo Agobari

REGISTRATO A SIENA IL 10/07/2019
AL N° 1288..... MOD. 3
VERSATI EURO ESENTE

